

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO

Sede di Roma

SEZ. II *quater*
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

*ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 104 del 2010
con istanze cautelari ex artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 104 del 2010
e contestuale istanza di notifica per pubblici proclami
ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010*

IN RELAZIONE AL RICORSO N.R.G. 478/2026 PENDENTE INNANZI ALLA
SEZIONE II QUATER DEL TAR LAZIO – ROMA
[N.R.G. 478/2026 * UD. C.C. 21.04.2026 *]

* ~ * ~ *

Nell'interesse della Società **3 ZINNEN S.P.A.** (C.F. 00414280214) con sede in San Candido (BZ), alla Via Ombrosa, n. 2 F (C.A.P. 39038), in persona del rappresentante legale *pro tempore* Sig. Franz Senfter (C.F. SNFFNZ43C21H786Y), rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dall'Avv. Antonio NICODEMO (c.f. NCDNTN83P04919U), del Foro di Roma, PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it e fax n. 06.86676760, ed elettivamente domiciliato insieme allo stesso presso il suo Studio professionale sito in Roma (RM), alla Via Dancalia, n. 21 (C.A.P. 00199), ricorrente nell'ambito del giudizio pendente innanzi a Codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma sez. II- Quater, contraddistinto dal n.r.g. 478/2026, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al Ricorso introduttivo e comunque rinnovata in calce al presente atto.

[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente n. di fax: 06.86676760 o, in alternativa, al seguente indirizzo di PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it, ove si elegge domicilio digitale come dai registri di giustizia REGINDE];

- Ricorrente

contro

il **MINISTERO DEL TURISMO** (c.f. 96480590585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma (RM), alla Via dei Portoghesi, n. 12 (C.A.P. 00186) [Avv. Cristina GERARDIS];

- *Resistente*

e nei confronti di

- **PAGANELLA SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** (C.F. 02265570222) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Andalo (TN), alla Via Rindole, n. 3 (C.A.P. 38010), PEC paganellaservizi@pec.postapat.info **[n.c.]**;
- **MOTTOLINO S.P.A.** (C.F. 00585220148) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Livigno (SO), alla Via Bondi, n. 473/A (C.A.P. 23041), PEC mottolino@pec.it, rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dagli Avv.ti Matteo Barbera (C.F. BRBMTT79A05C9933F) e Marco Sica (C.F. SCIMRC59B11C933H) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale marco.sica@milano.pecavvocati.it;
- **TOFANA S.R.L.** (C.F. 01089670259) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Cortina D'Ampezzo (BL), alla Via Stadio, n. 12 (C.A.P. 32043), PEC tofana@pec.it **[n.c.]**;
- **FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.P.A. (C.F. 01104410228)**, in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Molveno (TN), alla Via Nazionale, n. 63 (C.A.P. 38018), PEC funivie.molveno@pec.it;

- *Controinteressati*

*e dandone notizia per quanto occorrer possa alle Società che hanno presentato istanza di
accesso al fascicolo telematico*

- **CAROSELLO TONALE S.P.A.** (P. Iva: 01175130226), con sede legale in Vermiglio (TN), alla Via Circonvallazione, n. 25 (C.A.P. 38029), in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, sig. Davide Panizza, rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dagli Avv.ti Remo Tarolli (CF: TRLRME74S18L781H) e Federico Fedrizzi (CF: FDRFRC76M12L378A) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Contaldi La Grotteria (CF: CNTCRL74B03H501X, PEC: c.contaldi@cnfpec.it) del Foro di Roma, Lungotevere dei Mellini 24 (Studio Legale AdLaw);
- **ISA IMPIANTI SPORTIVI APPENNINICI S.R.L.** (C.F. 00399640580 e P.IVA 00880621008), con sede legale in Roma (RM), Via Castelfranco Veneto, n. 63 (C.A.P. 00191), in persona del legale rappresentante *p.t.*, sig. Stefano Papi, rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dagli Avv.ti Domenico Dodaro (C.F. DDRDNC66H14D086O), Serena Cianciullo (C.F. CNCSRN72R56B519P), e Valentina Sessa (C.F. SSSVNT83H41D773X), con studio in Roma (RM), Via Giulio Caccini, n. 1 (C.A.P. 00198);

- *potenziali controinteressati*

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTT.

55 E 56 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

1. Verbale n. 1 del 11 marzo 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_1, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
2. Verbale n. 2 - del 19 marzo 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_2, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
3. Verbale n. 3 - del 4 giugno 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_3, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
4. Verbale n. 4 - del 11 giugno 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_4, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
5. Verbale n. 5 - del 2 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_5, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
6. Verbale n. 6 - del 17 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_6, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
7. Verbale n. 7 - del 17 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025**» [cfr. doc. 13_d_7, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
8. 13_e_Nota del RUP – Fondo impianti di risalita 2024 – Ministero del Turismo – Interno – Ufficio I – Affari generali, coordinamento e comunicazione – REG_GEN – 258768 – 05/11/2025, conosciuto solo in data 04.02.2026 «**ottenuta dal riscontro all'istanza di accesso**»

agli atti trasmessa in data 19.12.2025» [cfr. doc. 13_e, già in atti, depositato in data 06.02.2026];

9. 13_f_Elenco Finale - RUP - Impianti 2024 – 05/11/2025 – allegato alla Nota del RUP - REG_GEN – 258768 – 05/11/2025, conosciuto solo in data 04.02.2026 «ottenuto dal riscontro all’istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025» [cfr. doc. 13_f, già in atti, depositato in data 06.02.2026];
10. 14_Relazione Tecnica Protocollo – DG Valorizzazione – REG_GEN – 10870 – 28/01/2026 avente ad oggetto “Affare legale n. 002263/2026 – Ricorso al TAR Lazio proposto da 3 ZINNEN S.P.A. avverso decreti del Ministero del Turismo prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 264380/2025, 264763/2025 e 267769/2025 – Procedura valutativa Avviso Impianti di Risalita 2024” conosciuta solo in data 02.02.2026 «acquisito dal fascicolo d’ufficio del presente giudizio» [doc. 14, all.to in atti];

nonché

di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

Al fine di consentire a Codesto Ecc.mo Tar l’individuazione dei profili problematici che contraddistinguono il contenzioso, di seguito si riporta l’indice della trattazione.

INDICE DELLA TRATTAZIONE

	RUBRICA	PAGINA
	Premesse in fatto	5 – 8
	Diritto	8 – 34
	Motivi in diritto del ricorso	
	<i>Motivi in diritto proposti con il ricorso principale e riproposti con il ricorso per motivi aggiunti</i>	
I – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell’art. 13 dell’Avviso (lex specialis del procedimento), del principio della buona fede di cui all’art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione</i>	8 – 15
II – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dell’irragionevolezza</i>	15 – 16
III – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della norma specifica sulla dotazione finanziaria di cui all’art. 5 dell’avviso, del principio della buona fede di cui all’art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della l. n. 241/1990</i>	16 – 18

	RUBRICA	PAGINA
IV – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte ex aequo, del principio della trasparenza e del buon andamento</i>	18 – 19
	Motivi di ricorso ulteriori proposti con il ricorso per motivi aggiunti	
V – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria (consistente anche nella mancata attivazione del soccorso istruttorio ove ritenuto necessario), del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza, dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. N. 241/1990. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 13 dell'avviso (lex specialis del procedimento).</i>	19 – 28
VI – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ordine all'applicazione del "criterio di valutazione" del sorteggio per gli ex aequo per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e della contraddittorietà. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'avviso (lex specialis del procedimento). Illegittimità per violazione di legge e, nello specifico, per violazione del principio della buona fede di cui all'art. All'art. 1, co. 2 bis della l. N. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione</i>	29 – 30
VII – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ordine all'arbitraria riduzione della dotazione finanziaria e all'applicazione del criterio del sorteggio, della procedura e delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. N. 241/1990. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, della procedura e delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 5 dell'avviso (lex specialis del procedimento) oltre che violazione del principio della buona fede di cui all'art. All'art. 1, co. 2 bis della l. N. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione</i>	30 – 33
VIII – Motivo ricorso	<i>Sulla memoria del controinteressato Mottolino S.p.A. depositata in giudizio in data 07.02.2026</i>	33 – 34
Istanza cautelare	<i>Istanza cautelare ex art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010</i>	34 – 37
Istanza cautelare	<i>Istanza cautelare ex art. 56 del d.lgs. n. 104 del 2010</i>	37 – 38
Istanza per pubblici proclami	<i>Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010</i>	38 – 40

PREMESSE IN FATTO

Richiamato in questa sede tutto quanto già esposto nel Ricorso introduttivo, che qui deve ritenersi integralmente trascritto, la Società 3 ZINNEN S.P.A. (nel seguito anche semplicemente "3 ZINNEN" o "ricorrente") aggiunge che in pendenza del detto ricorso sono emersi nuovi fatti e

circostanze che ulteriormente certificano l'illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati con il ricorso introduttivo.

~~*

1. Con il Ricorso introduttivo, che qui deve ritenersi integralmente trascritto, è stato chiesto l'annullamento dei provvedimenti di seguito indicati:
 - 1) dei decreti del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264380 del 19.11.2025 e REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 con cui è stata pubblicata la prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi **[doc. 1_a e 1_b, all.ti in atti]**;
 - 2) del decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del 27.11.2025 che approva la graduatoria finale e decreta la concessione dei contributi ai soggetti individuati nella stessa e riportati nell'Allegato 1 **[doc. 2, all.to in atti]**;
 - 3) se e in quanto necessario dei verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società 3Zinnen S.P.A., non conosciuti dalla ricorrente;
 - 4) nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.
2. Solo in data **02.02.2026** con la costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e con il successivo deposito di vari documenti (avvenuto, appunto, in data **02.02.2026**) l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza, tra le altre cose, della Relazione Tecnica, Protocollo – DG Valorizzazione – REG_GEN – 10870 – 28/01/2026, avente ad oggetto “*Affare legale n. 002263/2026 – Ricorso al TAR Lazio proposto da 3 ZINNEN S.P.A. avverso decreti del Ministero del Turismo prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 264380/2025, 264763/2025 e 267769/2025 – Procedura valutativa Avviso Impianti di Risalita 2024*”, trasmessa dall'Amministrazione resistente alla Direzione Generale Personale e Affari Legali (nel seguito, anche semplicemente “*Relazione Tecnica*”) **[cfr. doc. 14, all.to in atti]**.
3. Con tale Relazione l'Amministrazione tenta di giustificare – senza alcun risultato concreto – la mancata attribuzione di determinati punteggi all'odierna ricorrente sulla base del Verbale n. 5 – del 2 luglio 2025 **[cfr. doc. 13_d_5, già in atti, depositato in data**

- 06.02.2026**]. Qui si premette e si precisa che la Relazione Tecnica in parola non costituisce un atto procedimentale e, per l'effetto, non è idonea a sanare le gravi mancanze dell'Amministrazione resistente.
4. Vieppiù, solamente dopo la proposizione del ricorso (con notifica e contestuale iscrizione al ruolo in data **14.01.2026**) e, cioè, in data **04.02.2026**, l'Amministrazione ha dato un riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla 3 ZINNEN in data **19.12.2025**. Non appare inutile rilevare in questa sede che il Ministero del Turismo ha, di fatto, riscontrato l'istanza di accesso dopo ben 47 giorni, cioè oltre il termine di 30 giorni.
 5. Pertanto, solamente in data **04.02.2026** l'odierna ricorrente ha ricevuto il riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata all'Amministrazione. In sede di riscontro a detta istanza, l'Amministrazione ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) il provvedimento di nomina della Commissione prot. 0077916 del 18 febbraio 2025 **[doc. 13_c, già in atti]**;
 - b) n. 7 verbali della Commissione relativi alla valutazione delle proposte (n. 1 del 11/03/2025; n. 2 del 19/03/2025, n. 3 del 04/06/2025, n. 4 del 11/06/2025, n. 5 del 02/07/2025, n. 6 del 17/07/2025, n. 7 del 17/07/2025) **[doc. 13_d1/2/3/4/5/6/7, già in atti]**;
 - c) la nota prot. 258768 del 05/11/2025 a firma del Rup e il relativo allegato **[doc. 13_e e 13_f, all.to in atti]**;
 - d) il decreto di approvazione della graduatoria e dei contributi recante prot. 267769 del 27 novembre 2025, **GIÀ IMPUGNATO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO** [cfr. **doc. 2, già in atti**] e riprodotto con la Memoria depositata in data 10.02.2026 quale documento estratto in sede di accesso [cfr. **doc. 13_b, già in atti**].
 6. Sin d'ora preme evidenziare che **I SUDDETTI VERBALI CONFERMANO L'ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DELL'ODIERNO GIUDIZIO E, DUNQUE, LA FONDATEZZA DEL RICORSO STESSO.** Qui si precisa altresì che detti verbali hanno natura di atti endoprocedimentali e vengono in questa sede impugnati poiché aggiungono vizi ai provvedimenti principali già contestati con il Ricorso introduttivo.
 7. In occasione dell'udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 10.02.2026 il Collegio ha rinviato la causa alla data del **21.04.2026**, nulla stabilendo in merito all'**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010** già precedentemente formulata con il Ricorso introduttivo notificato e depositato in data 14.01.2026.

8. In questa sede si rinnovano, dunque, l'Istanza cautelare ai sensi art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010 e l'Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41, c. 4, del d.lgs. 104/2010 e si formula Istanza cautelare anche ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Avverso e per l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe si ripropongono i motivi di diritto formulati nel Ricorso introduttivo.

Si propongono, oltre a ciò, motivi aggiunti, diretti a dimostrare ulteriormente l'illegittimità degli atti impugnati.

In ragione delle circostanze sino a questo momento dedotte, illustrate e provate, i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti si appalesano illegittimi e gravemente lesivi della sfera giuridico – patrimoniale di parte ricorrente e meritano di essere annullati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Motivi in diritto proposti con il ricorso principale e riproposti con il ricorso per motivi aggiunti

– I –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO (LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO), DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

I.I – I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati, in quanto emessi in violazione delle norme enunciate in rubrica e, in particolare:

- a) dell'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* del procedimento);
- b) del principio della buona fede di cui all'art. 1, c. 2 *bis* della l. n. 241/1990;
- c) degli artt. 1175 e 1375 del c.c.;
- d) degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

I.II – Nell'ordine qui si denuncia e contesta che l'art. 13 dell'Avviso [**doc. 3, all.to in atti**] disciplina i criteri di valutazione delle proposte progettuali e, nel dettaglio, prevede i seguenti chiari criteri:

1) CRITERIO A: Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito.

20 punti per la presenza della delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento / 10 punti per la presenza della lettera di impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti.

b) DESCRITTORE A2: "Rapporto di copertura del servizio del debito" DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:

$$DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo} - \text{tasse}}{\text{flusso finanziario a servizio del debito}}$$
 in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere. DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30.

DSCR inferiore a 1 – punti 15.

2) CRITERIO B: Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:

DESCRITTORE B1

A. capitolato speciale – punti 5;

B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10;

C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20;

D. progetto esecutivo – punti 30;

E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10.

L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione.

Di seguito si riporta immagine attestante la tabella di riepilogo dei punti assegnabili sulla base dei criteri individuati dall'Avviso.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100	

(v. pag. 24 dell'Avviso, doc. 3, all.to).

I.III – Alla luce dei criteri di valutazione delle proposte progettuali chiaramente individuati dall'Avviso all'art. 13 e appena riportati, in questa sede si contesta l'errata valutazione della proposta di parte ricorrente.

La società 3Zinnen, infatti, è stata collocata alla posizione 113 della graduatoria finale, vedendosi attribuiti solamente 50 punti. Per l'effetto, parte ricorrente è risultata tra i soggetti ammissibili ma non beneficiari della concessione di contributi.

Tuttavia, l'Amministrazione ha errato nella valutazione della proposta progettuale della 3Zinnen e ciò è evidente se si considera che in ragione dei criteri di valutazione pubblicati all'art. 13 dell'Avviso, il punteggio atteso, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda, sarebbe dovuto risultare significativamente superiore. Infatti:

- a. dall'odierna parte ricorrente è stata prodotta la delibera di finanziamento bancario - Cassa Centrale Raiffesen dell'Alto Adige, finanziamento a medio lungo termine fino ad un importo massimo di € 20.800.000 su un investimento complessivo pari ad € 26.000.000 [cfr. pag. 17 – 18 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 5 all.to in atti].

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio A1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen 20 punti;

- b. con riferimento al criterio di valutazione A2, in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,9, come puntualmente rappresentato nella domanda di partecipazione e documentato nell'Asseverazione della stima dei costi [cfr. pag. 18 doc. 4, all.to in atti e pag. 18 doc. 6, all.to in atti].

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio A2 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen **30 punti**, essendo il DSCR superiore a 1. Più nel dettaglio il DSCR è uguale o superiore a 1 - in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,9 (criterio A2 – 30 punti), come documentato dalla tabella 18 a pag. 18 dell'Asseverazione della stima dei costi del 25.10.2024 [doc. 6, all.to in atti]. Di seguito si riporta immagine attestante la suddetta tabella.

❖ DEBT SERVICE COVERAGE RATIO ("DSCR") – RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO DEL DEBITO

Il Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR (Debt Service Coverage Ratio), calcolato come rapporto tra flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio sul flusso finanziario al servizio del debito, risulta positivo per tutto il periodo di riferimento.

Tabella 18: Rapporto di copertura del servizio del debito – DSCR

Dati in k€	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37
Ricavi operativi (A)	44.026	45.618	49.895	53.039	55.371	56.479	57.608	58.760	59.936	61.134	62.357	63.604	64.876	66.174
Costi operativi (B)	28.594	29.943	31.907	32.946	34.031	34.712	35.406	36.114	36.837	37.573	38.325	39.091	39.873	40.671
EBITDA (C=A-B)	15.431	15.675	17.988	20.093	21.340	21.767	22.202	22.646	23.099	23.561	24.032	24.513	25.003	25.503
Tasse (D)	807	602	537	476	657	1.089	1.330	1.585	1.796	1.929	2.029	2.145	2.262	2.380
Flussi di cassa operativi (E)	14.624	15.073	17.451	19.617	20.683	20.678	20.872	21.061	21.303	21.632	22.003	22.368	22.741	23.124
Flusso finanziario a servizio del debito (F)	7.788	7.946	9.315	8.761	8.200	8.082	7.497	6.578	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
di cui non connesso all'investimento	7.788	7.946	7.468	6.500	5.525	5.408	4.822	3.903	-	-	-	-	-	-
di cui connesso all'investimento	-	-	1.847	2.261	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
DSCR (G=E/F)	1,9	1,9	1,9	2,2	2,5	2,6	2,8	3,2	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6

[cfr. pag. 18, doc. 6, all.to in atti];

- c. dall'odierna parte ricorrente è stata presentata la documentazione necessaria ai fini della definizione di "progetto esecutivo" - depositata presso i Comuni di San Candido e di Sesto in data 11/10/2024 [cfr. pag. 14 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 7 all.to in atti]. A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio B1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen **30 punti**;

- d. dall'odierna parte ricorrente sono state prodotte autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri - "Rinnovo della cabinovia "Versciaco - Monte Elmo" con denominazione in "Helmissimo" ed ampliamento della discesa a valle "Monte Elmo - Versciaco" nell'area sciistica Monte Elmo – Verifica di assoggettabilità a VIA" [cfr. pag. 14 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 8, all.to in atti].

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio B1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla 3Zinnen ulteriori **10 punti**.

DUNQUE, A CONTI FATTI E IN RAGIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, ALL'ODIERNIA RICORRENTE DOVEVANO ESSERE RICONOSCIUTI 90 PUNTI A CUI POTEVANO AGGIUNGERSI ULTERIORI PUNTI PREMIALI RICHIESTI IN SEDE DI PARTECIPAZIONE [cfr. pag. 20 della domanda di partecipazione doc. 4 e doc. 9, all.to in atti].

In ragione di quanto sopra rappresentato e dimostrato, l'Amministrazione ha errato nella valutazione della proposta progettuale dell'odierna ricorrente, in quanto, come detto, – sulla base dei criteri di valutazione individuati dal Ministero e chiaramente disciplinati dall'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* della procedura) – il punteggio atteso da parte ricorrente avrebbe dovuto essere almeno pari a circa 90 punti, oltre alle eventuali premialità.

È evidente che la valutazione della proposta progettuale di parte ricorrente è errata, in quanto l'Amministrazione non ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* della procedura) che disciplina i criteri di valutazione dei progetti nonostante le chiare risultanze documentali (v. *infra* motivo sul difetto di istruttoria, II^ motivo in diritto del presente ricorso).

Per l'effetto, se l'Amministrazione avesse correttamente valutato la “proposta progettuale” di parte ricorrente applicando i richiamati criteri che la stessa Amministrazione si era AUTOVINCOLATA a rispettare e avesse, quindi, attribuito il corretto punteggio pari a 90, la 3Zinnen non solo si sarebbe trovata in posizione utile in graduatoria per la concessione del finanziamento, ma avrebbe ricoperto una delle prime posizioni con il conseguente diritto a vedersi riconosciuta la concessione del finanziamento.

I.IV – I provvedimenti impugnati, dunque, sono stati emessi altresì in violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 *bis* della l. n. 241 del 1990 oltre che degli artt. 1175 e 1375 del c.c. e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Si integra l'indicata violazione in quanto l'Amministrazione:

- a) con l'Avviso pubblicato e, in particolare, con la norma di cui all'art. 13 del richiamato atto, si è impegnata a valutare le proposte progettuali e, quindi, ad attribuire i relativi punteggi, sulla base di specifici criteri individuati e pubblicati;
- b) tuttavia, in sede di valutazione della proposta progettuale della 3Zinnen, **nonostante le chiare risultanze documentali**, la stessa Amministrazione non ha correttamente applicato i suddetti criteri, attribuendo alla ricorrente un punteggio pari solamente a 50 punti.

In questo senso, come è ovvio e come si può facilmente desumere dallo schema sino a questo momento delineato, l'odierna ricorrente ha presentato la proposta progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe valutato la stessa in applicazione di quei criteri di valutazione precedentemente individuati e pubblicati con l'Avviso.

Detto in altri termini, con la pubblicazione dei criteri di valutazione – e, quindi, di attribuzione del punteggio, che si rinvergono dall'articolo 13 dell'Avviso – l'odierna Amministrazione

resistente ha ingenerato nel ricorrente il fondato e legittimo convincimento che la proposta progettuale presentata, proprio perché corroborata dalla documentazione sopra richiamata, sarebbe stata capace di ottenere un punteggio almeno pari a 90 punti.

Così non è stato.

I.IV – Con riferimento a detta specifica contestazione non appare inutile qui ricordare che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni nella l. 22 settembre 2020, n. 120, ha introdotto nella legge generale sul procedimento amministrativo il “principio di buona fede oggettiva” nei rapporti con la pubblica amministrazione di stampo autoritativo. La norma contenuta nel comma 2-bis, dell’art. 1 della l. n. 241/1990, infatti, così recita: *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.

Il comma ora riportato puntualizza un concetto che da tempo, comunque, – per ovvie ragioni – informa i rapporti tra privato e P.A.

Proprio grazie all’intervento del legislatore vengono ora meglio collocati nei rapporti tra privato e P.A. i reciproci obblighi di “buona fede”, “correttezza” e “solidarietà” i cui storici riferimenti normativi sono individuabili negli artt. 2 e 97 Cost., art. 1175 c.c., ed oggi, come detto, finalmente espressamente valorizzati nel *corpus* della legge generale del procedimento amministrativo, e connotanti il rapporto tra consociati dal momento del loro primo contatto sociale qualificato. E, invero, l’azione amministrativa, ordinariamente regolata dalla normazione di diritto pubblico, non può non sfuggire ai generali doveri di correttezza e di lealtà che, gravando su tutti i consociati anche in funzione solidaristica (art. 2 Cost.), massimamente devono informare l’*agere* dei pubblici poteri, istituzionalmente funzionali al soddisfacimento di interessi generali.

Detta impostazione è in linea con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza civile secondo cui, sebbene in tema di rapporti contrattuali, il principio della “buona fede oggettiva”, abbraccia tutte le fasi del rapporto giuridico, dalla sua formazione alla sua interpretazione fino all’esecuzione ed estinzione. Infatti, costituiscono principi generali il fatto che le parti di un rapporto giuridico debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l’esecuzione dei contratti (o del procedimento) debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.). In giurisprudenza è stato ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione che i principi di “correttezza” e “buona fede” nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti (così, *ex multis*, **Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853**, in *www.dejure.it*. Sul punto si v., inoltre, **Cass. civ., Sez. III, sent. n.**

13208/2010: *“il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l'interesse alla conservazione del vincolo”*, in *www.dejure.it.*)

Tanto osservato e contestato e in applicazione, questa volta, dello schema tratteggiato dal **Consiglio di Stato con la sentenza pronunciata dalla V sezione il 28/11/2023, n. 10221** secondo cui “ ... omissis ... Posto che nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'Amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, nel settore delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione postula che l'Amministrazione abbia violato il dovere di buona fede e che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento e che questo affidamento non sia a propria volta inficiato da colpa ... omissis ...” si può sostenere che nella vicenda procedimentale per cui è causa:

- a) si è configurato l'affidamento della ricorrente sul legittimo esercizio del potere da parte dell'Amministrazione;
- b) l'affidamento maturato dal ricorrente non è in alcun modo inficiato da colpa posto che ha presentato una proposta progettuale osservando in maniera pedissequa le indicazioni contenute nell'Avviso senza discostarsene, producendo, cioè, la documentazione necessaria e sufficiente ad ottenere il punteggio più alto;
- c) al contrario, l'Amministrazione ha tradito la fiducia riposta dal privato nel corretto esercizio del potere amministrativo.

In questi termini non appare inutile richiamare la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“l'affidamento è un principio generale dell'azione amministrativa che opera tanto con riferimento all'attività paritetica della p.a. quanto a quella autoritativa. Ciò emerge chiaramente dal disposto dell'art. 1 l. n. 241/1990, alla cui stregua «i rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede». L'affidamento non costituisce, quindi, una posizione giuridica soggettiva autonoma, ma si colloca nella tradizionale dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, potendo riferirsi a posizioni dell'uno come dell'altro tipo a seconda dell'attività posta in essere dalla p.a. In particolare, l'affidamento costituisce espressione di una situazione giuridica soggettiva di*

interesse legittimo tutte le volte in cui la fiducia tradita del privato si rapporta all'esercizio di un pubblico potere (non quindi a un comportamento mero, privato o materiale), da parte della p.a.", così, ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/10/2023, n. 5392.

I.V – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– II –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA CONTRADDITTORIETÀ E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA

II.I – Sotto diverso e concorrente angolo prospettico, i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e della irragionevolezza.

II.II – Per quanto riguarda il profilo del difetto di istruttoria, è necessario evidenziare che l'odierna ricorrente, in sede di domanda di partecipazione ha correttamente indicato ed allegato tutta la documentazione utile ai fini di un'adeguata valutazione da parte della Commissione di quelli che sono i requisiti per l'attribuzione dei punti necessari per la concessione del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si veda: pag. 14 con riferimento alla documentazione in merito al progetto esecutivo e, cioè, doc. 7; pag. 17-18 con riferimento alla documentazione in merito alla delibera di finanziamento bancario e, cioè, doc. 5; pag. 18 con riferimento alla documentazione in merito al DSCR e, cioè, doc. 6).

È chiaro, dunque, che l'Amministrazione ha omissso ogni esame e analisi della documentazione prodotta da parte ricorrente, in quanto OVE CI FOSSE STATA UN'ADEGUATA ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'ODIERNA RESISTENTE, LA STESSA AVREBBE CORRETTAMENTE VALUTATO LA PROPOSTA PROGETTUALE DELLA 3ZINNEN ALLA QUALE, ALL'ESITO DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, SAREBBE STATO ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO BEN PIÙ ALTO, COME SI E' DIMOSTRATO.

Il difetto di istruttoria è reso ancora più grave e palese dal mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti spiegata dalla ricorrente. Alla data odierna, infatti, il Ministero resistente non ha ostentato la documentazione richiesta.

II.III – Per quanto riguarda il profilo della contraddittorietà, come anticipato, si rileva che l'Amministrazione resistente dapprima ha individuato, con l'art. 13 dell'Avviso, dei precisi, chiari e determinati criteri di valutazione delle proposte progettuali. Su tali criteri, infatti, la 3 Zinnen si è basata per presentare la propria proposta progettuale. Tuttavia, in sede di valutazione

del progetto della ricorrente, illegittimamente l'Amministrazione NON HA CORRETTAMENTE APPLICATO QUEGLI STESSI CRITERI DAPPRIMA INDIVIDUATI E, COSÌ, NON HA ADEGUATAMENTE VALUTATO LA PROPOSTA DELLA 3 ZINNEN ATTRIBUENDO UN PUNTEGGIO DI SOLI 50 PUNTI.

II.IV – Per quanto riguarda in ultimo il profilo dell'irragionevolezza, è il caso di sottolineare, quindi, che non si comprende quale possa essere stato l'iter logico motivazionale in forza del quale l'Amministrazione ha deciso di non applicare i criteri dalla stessa individuati nella valutazione della proposta progettuale dell'odierna ricorrente.

Per l'effetto, LA CONDOTTA ADOTTATA DALL'AMMINISTRAZIONE RISULTA ASSOLUTAMENTE IRRAGIONEVOLE, NON AVENDO LA STESSA CONSIDERATO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'ODIERNA RICORRENTE E NON AVENDO APPLICATO I CRITERI DI VALUTAZIONE INDIVIDUATI NELL'AVVISO.

II.V – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– III –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELLA NORMA SPECIFICA SULLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 5 DELL'AVVISO, DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, OLTRE CHE PER ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE A VALERE ANCHE QUALE VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, DELL'ARTICOLO 3 DELLA L. N. 241/1990

III.I – Sotto altro e diverso profilo, con il presente motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati altresì per violazione dell'art. 5 dell'Avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione.

III.II – In particolare, la norma di cui all'art. 5 dell'Avviso disciplina la dotazione finanziaria e, nel dettaglio, prevede che al fine di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani (v. art. 1 "Finalità dell'Avviso") *"è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a €229.512.474,24 afferenti*

al quinquennio 2024-2028". Tale norma in nessun modo prevede una riduzione della dotazione finanziaria per alcun motivo.

Nonostante la chiara e precisa prescrizione di cui all'art. 5 dell'Avviso, solo in un secondo momento e, cioè, con il Decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione ha stabilito di finanziare i progetti presentati solamente sino all'importo di Euro 161.763.674,24. Di seguito si riporta immagine attestante la rideterminazione dell'importo destinato alla concessione dei contributi.

CONSIDERATO, infine, per quanto sopra riportato, che il plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi a valere sull'Avviso 2024 risulta rideterminato in € 161.763.674,24, comprensivo delle risorse allocate sulle diverse annualità e piani di gestione sopra indicati:

[cfr. pag. 4 del Decreto del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769, doc. 2 all.to in atti].

Non solo. A conti fatti i contributi riconosciuti nell'ambito della procedura sono in totale in misura addirittura inferiore e, cioè pari ad Euro 153.634.658,06.

Dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto l'Amministrazione, ingiustamente e illegittimamente non ha impiegato la dotazione finanziaria precedentemente indicata nell'Avviso.

III.III – È chiaro che, anche sotto l'appena riportato profilo, i provvedimenti emessi dall'odierna resistente sono illegittimi altresì per violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, artt. 1175 e 1375 del c.c. e artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Si integra l'indicata violazione in quanto l'Amministrazione:

- a) con l'Avviso pubblicato e, in particolare, con la norma di cui all'art. 5 del richiamato atto, si è impegnata a concedere i finanziamenti in esame fino a un importo pari ad Euro 229.512.474,24;
- b) tuttavia, solamente in sede di pubblicazione della graduatoria finale la stessa Amministrazione ha comunicato che avrebbe concesso tali finanziamenti solamente sino all'importo pari ad Euro 161.763.674,24 riconoscendo, in ultimo, finanziamenti sino ad un totale di Euro 153.634.658,06.

In questo senso, come è ovvio e come si può facilmente desumere dallo schema sino a questo momento delineato, l'odierna ricorrente ha presentato la proposta progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe destinato alle finalità dell'Avviso la somma di Euro 229.512.474,24 precisamente individuata nell'art. 5 dell'Avviso.

Detto in altri termini, con la pubblicazione della dotazione finanziaria l'odierna Amministrazione resistente ha ingenerato nel ricorrente il fondato e legittimo convincimento che le proposte progettuali sarebbero state valutate e, di conseguenza, destinatarie di finanziamenti sino alla cifra indicata.

Così non è stato.

III.V – Vieppiù, è necessario evidenziare che la condotta dell'Amministrazione, in tal senso integra altresì il vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione.

L'Amministrazione, infatti, – lo si ricorda, solamente in sede di decreto di approvazione della graduatoria – si è limitata a elencare una serie di riduzioni ritenendo che le stesse giustificassero la rideterminazione del plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi di cui all'Avviso.

Pur in presenza del chiaro obbligo di fonte normativa consistente nel motivare le scelte adottate (ciò ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990), l'odierna Amministrazione resistente è giunta ad una determinazione così importante senza illustrare, come nei fatti avrebbe dovuto obbligatoriamente fare, l'iter logico / giuridico che ha portato alla determinazione della consistente riduzione dell'importo da erogare.

Tuttavia, tale rideterminazione risulta assolutamente ingiustificata e illegittima.

III.VI – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– IV –

ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, NELLO SPECIFICO, PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE PROCEDIMENTALI PRESCRITTE NELL'AVVISO IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA DELLE PROPOSTE EX AEQUO, DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO

IV.I – Sotto diverso e concorrente angolo prospettico, i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi per violazione e falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'Avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte *ex aequo*, del principio della trasparenza e del buon andamento.

Nello specifico, con il presente motivo, si contesta la scelta adottata dall'Amministrazione di definire la posizione delle proposte *ex aequo* attraverso il sorteggio. Detta scelta, evidentemente, ha inciso negativamente nell'attribuzione del punteggio finale all'odierna ricorrente, poiché si fonda su di una soluzione e, cioè, quella del sorteggio, non prevista dall'Avviso, frutto quindi di

una scelta autonoma e successiva dell'Amministrazione resistente. Pertanto, tale scelta risulta essere in aperto contrasto sia con quelle che sono le previsioni dell'Avviso sia con i principi della trasparenza e del buon andamento.

In questo senso, occorre ricordare che nell'Avviso non vi è alcuna traccia di una clausola precisa e puntuale che possa legittimare detta soluzione ai fini della collocazione nella graduatoria in una determinata posizione di una delle proposte e, per quanto qui di interesse, della proposta formulata dalla 3 Zinnen.

Al tempo stesso, la soluzione adottata dall'Amministrazione – sempre ai fini della definizione della graduatoria – si appalesa evidentemente violativa del principio della trasparenza a mente del quale le scelte procedurali dell'Amministrazione si devono fondare su precise clausole e su precise regole preventivamente determinate.

IV.II – Anche sotto questo profilo e alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

~~*

Motivi di ricorso ulteriori proposti con il ricorso per motivi aggiunti

– V –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA (CONSISTENTE ANCHE NELLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO OVE RITENUTO NECESSARIO), DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELL'IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA E DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE A VALERE ANCHE QUALE VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO (LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO).

V.I – Il presente motivo in diritto è reso necessario dalle ulteriori circostanze emerse dall'esame degli atti impugnati con l'odierno ricorso per motivi aggiunti. Proprio dall'esame dei verbali del procedimento emerge che la condotta dell'Amministrazione resistente – e, per l'effetto, i provvedimenti da essa emanati – integra l'ipotesi dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza, dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione.

Nello specifico qui si evidenzia che i verbali della Commissione di Valutazione delle proposte e, nel dettaglio, il verbale n. 5 da cui emerge l'attribuzione del punteggio al progetto della 3 ZINNEN, OMETTONO OGNI FORMA DI VALUTAZIONE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE. È CHIARO, QUINDI, CHE LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE HA ATTRIBUITO I PUNTEGGI SENZA CONSIDERARE LA DOCUMENTAZIONE REGOLARMENTE PRODOTTA (V. INFRA, MOTIVO V, § V.V E § V.VI).

V.II – Pertanto, la condotta tenuta dall'Amministrazione è del tutto illegittima.

Come emerge, *ictu oculi*, dall'esame dei verbali, la Commissione è, evidentemente, incorsa in quello che tecnicamente può essere inquadrato come "abbaglio dei sensi", non avendo considerato, nella valutazione della proposta progettuale della 3 ZINNEN, gran parte della documentazione ad essa allegata.

Premesso ciò – e in subordine – risulta irragionevole e manifestamente illogico l'*agere* dell'Amministrazione che, nel valutare la proposta progettuale della 3 ZINNEN, abbia applicato i criteri di valutazione in modo assolutamente incoerente rispetto a quanto era stato dalla stessa Amministrazione determinato in sede di redazione e pubblicazione dell'Avviso (*lex specialis* del procedimento).

A ciò si aggiunga che dall'esame dei verbali della Commissione e, in particolare, del Verbale n. 5, emerge chiaramente che IN NESSUN MODO L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI È STATA MOTIVATA. In altri termini, il verbale di valutazione manca totalmente di rappresentare, seppur brevemente, il ragionamento logico in base al quale è stato attribuito il punteggio.

V.III – A tal proposito, si evidenzia che Codesto Ecc.mo TAR – in una vicenda analoga all'odierna controversia – ha ritenuto che nel procedimento di valutazione per l'assegnazione di contributi pubblici, è illegittima l'attribuzione di un punteggio privo di motivazione e fondato su criteri modificati o applicati in modo incoerente rispetto alla *lex specialis*. L'Amministrazione deve assicurare trasparenza, completezza dell'istruttoria e coerenza dei parametri valutativi; in difetto, è disposto l'annullamento parziale dell'atto e la rivalutazione da parte di una Commissione diversa (v. TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 11715 del 16.06.2025).

Vieppiù, Codesto Ecc.mo TAR – in altra vicenda analoga all'odierna controversia – ha ritenuto che in una procedura di finanziamento pubblico, è illegittima per difetto di motivazione la valutazione con cui la Commissione assegna al concorrente un punteggio inferiore alla soglia minima prevista rispetto a un criterio di valutazione del progetto, qualora l'Amministrazione non espliciti l'iter logico-valutativo seguito e non chiarisca le ragioni per cui la documentazione

prodotta in occasione della domanda di partecipazione sia insufficiente. Codesto Ecc.mo TAR ha chiarito che il mero punteggio numerico non è idoneo a rendere percepibili le ragioni dell'apprezzamento tecnico (v. **TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 1059 del 19.01.2026**).

V.IV – Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e, nel dettaglio, anche di Codesto Ecc.mo TAR, è evidente che ove i criteri di valutazione vengano applicati in modo incoerente rispetto alla *lex specialis*, la graduatoria deve essere annullata e si ritiene necessaria la rivalutazione della proposta progettuale e del relativo punteggio da parte di una Commissione diversa.

V.V – Con specifico riferimento all'applicazione dei criteri di valutazione incoerente e illegittima rispetto all'Avviso (*lex specialis* del procedimento), si precisa quanto segue.

L'Amministrazione resistente, nella Relazione Tecnica Protocollo – DG Valorizzazione – REG. GEN. – 10870 – 28/01/026 (nel seguito, anche semplicemente “*Relazione Tecnica*”) trasmessa alla Direzione Generale Personale e Affari Legali e depositata nel fascicolo processuale [cfr. doc. 14, all.to in atti] rappresenta come dal **Verbale n. 5 del 02.07.2025 relativo alla seduta n. 19 del 01.07.2025** [cfr. doc. 13_d_5, all.to in atti] emerga che la Commissione di valutazione abbia attribuito il punteggio “*sulla base della documentazione effettivamente prodotta e della sua qualificazione tecnica giuridica*” [cfr. pag. 2 Relazione Tecnica].

Premesso sempre che la Relazione Tecnica di cui si discute non è atto procedimentale e – per l'effetto – integrativo delle gravi omissioni amministrative, alla luce di un analitico esame dei verbali estratti in sede di accesso, **È EVIDENTE CHE L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI È STATA EFFETTUATA IN MANCANZA DI UNA ADEGUATA ISTRUTTORIA.**

Difatti, ove l'Amministrazione – e, quindi, la Commissione di valutazione – avesse adeguatamente esaminato la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente, le avrebbe senz'altro attribuito un punteggio maggiore, come ampiamente illustrato e dimostrato con le circostanze in fatto e con i motivi in diritto del Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e del presente Ricorso per motivi aggiunti.

In questo senso si ribadisce, infatti, **COME RISULTA EVIDENTE DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA PARTE RICORRENTE**, che la 3 Zinnen, in occasione della presentazione della proposta progettuale ha regolarmente allegato:

1. la **DELIBERA DI FINANZIAMENTO BANCARIO** [cfr. doc. 5, all.to in atti];
2. la documentazione attestante il livello del DSCR pari a 1,9 [cfr. pag. 18, doc. 6, all.to in atti];

3. la documentazione necessaria ai fini della definizione di "progetto esecutivo" - depositata presso i Comuni di San Candido e di Sesto in data 11/10/2024, da leggere anche in combinato disposto con il "Modulo A – scheda di progetto" allegato alla proposta progettuale **[cfr. docc. 7 e 11, all.ti in atti]**.
4. la documentazione attestante il possesso delle autorizzazioni, dei permessi, delle concessioni, delle licenze, dei nulla osta e dei pareri – rilasciati dalla Provincia Autonoma di Bolzano **[cfr. doc. 8, all.to in atti]**;
5. idonea documentazione di supporto ai fini del riconoscimento dei **punteggi premiali** **[cfr. doc. 9, all.to in atti]**. Difatti, il progetto presentato dall'odierna ricorrente consiste, di fatto, nella messa in sicurezza dell'impianto oggetto della proposta e, quindi, avrebbe meritato l'attribuzione del massimo del punteggio premiale.

V.VI – Dalla tabella riportata nei verbali estratti in sede di accesso e, in particolare nel Verbale n. 5 del 2 luglio 2025 della Commissione interna di Valutazione, conosciuto solo in data 04.02.2026 e ottenuto dal riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 19.12.2025 **[cfr. pag. 22, doc. 13_d_5, all.to in atti]**, si deduce che la Commissione di valutazione ha OMESSO di esaminare la documentazione prodotta dalla 3 ZINNEN.

In particolare, dall'esame del Verbale emerge che:

SEDUTA N°	19/128	DEL	01 luglio 2025			
ID	49720		PROTOCOLLO		324832/24	
RICHIEDENTE	Franz Senfter – 3 Zinnen Spa – Media impresa					
UBICAZIONE	Alto Adige					
AREA GEOGRAFICA	Alpi					
CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI						
Criterio A - Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento - max 50 punti	A1- impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	10	
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA		
			0	FONDI PROPRI		
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR>=1 1,90 dichiarato	30	
			15	DSCR<1		
Criterio B - cantierabilità - max 40 punti	B1 - livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	10	
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE		
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA		
			20	C. PROGETTO FATTIBILITA'		
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO		
	uno di	0	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	0		
		10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI			
		Totale punteggio (A1+A2+B1)				50
giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')				Ammissibile		
Criterio Premiale - max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITA'		
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI		
		B	2	AUMENTO SICUREZZA		
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	2	
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE		
		E	2	DISMISSIONE		
Totale punteggi premiali				2		
NOTE						

[cfr. doc. 13_d_5, pag. 22]

A. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE A1 – IMPEGNI BANCARI.

Con riferimento al CRITERIO DI VALUTAZIONE A1 – IMPEGNI BANCARI si contesta la circostanza per cui la Commissione di Valutazione NON HA IN ALCUN MODO PRESO IN CONSIDERAZIONE LA DELIBERA DI FINANZIAMENTO BANCARIO, REGOLARMENTE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [cfr. doc. 5, già in atti].

A tal riguardo, si denuncia l'illegittima / ingiustificata attribuzione da parte della Commissione di valutazione all'odierna ricorrente del solo punteggio pari a 10/20.

Ciò è palesemente errato, data la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente e, cioè, la DELIBERA DI FINANZIAMENTO BANCARIO, emessa dalla Cassa Centrale Raiffesen dell'Alto Adige in data 18.09.2024 per un finanziamento a medio lungo termine fino ad un importo massimo di € 20.800.000 su un investimento complessivo pari ad € 26.000.000 [cfr. doc. 5, all.to in atti]. Peraltro, l'esame del documento di cui si discute avrebbe imposto una specifica qualificazione ad opera della Commissione.

A FRONTE DELLA PRODUZIONE DELLA DELIBERA DI FINANZIAMENTO BANCARIO L'AVVISO PUBBLICO ALL'ART 13 (lex specialis del procedimento), CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO A1 PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ATTRIBUZIONE DI 20 PUNTI (v. pag. 24 dell'Avviso – criterio A1).

Con specifico riferimento a questo documento, qui appare opportuno osservare che se la Commissione avesse avuto dubbi in merito alla portata e alla natura dello stesso avrebbe potuto attivare il c.d. soccorso istruttorio.

A ciò si aggiunga che, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali di Codesto Ecc.mo TAR sopra richiamata, la mancata attribuzione di un punteggio deve in ogni caso essere MOTIVATA (v. TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 11715 del 16.06.2025 e sentenza n. 1059 del 19.01.2026).

Al contrario, dall'esame della documentazione ottenuta in sede di accesso e, in particolare, dal Verbale n. 5 del 2 luglio 2025 della Commissione interna di Valutazione, conosciuto solo in data 04.02.2026, emerge che L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NON HA IN ALCUN MODO MOTIVATO l'omessa attribuzione del punteggio relativo al criterio A1.

B. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 – CANTIERABILITÀ.

Con riferimento al CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 – CANTIERABILITÀ si contesta la circostanza per cui la Commissione di Valutazione NON HA IN ALCUN MODO PRESO IN CONSIDERAZIONE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ATTESTANTE IL “PROGETTO ESECUTIVO” REGOLARMENTE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

A tal riguardo, si denuncia l’illegittima / ingiustificata attribuzione da parte della Commissione di valutazione all’odierna ricorrente del solo punteggio pari a 10/30, ritenuto che la stessa abbia prodotto solamente il “preventivo di spesa” e non il progetto esecutivo. Ciò è palesemente errato, data la documentazione prodotta dall’odierna ricorrente e, cioè, la documentazione depositata presso i Comuni di San Candido e di Sesto in data 11/10/2024, da leggere anche in combinato disposto con il “Modulo A – scheda di progetto” allegato alla proposta progettuale [cfr. docc. 7 e 11, all.ti in atti].

A FRONTE DELLA PRODUZIONE DI DETTA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE CHE, DI FATTO, COSTITUISCE IL “PROGETTO ESECUTIVO” DELLA SOCIETÀ RICORRENTE, L’AVVISO PUBBLICO ALL’ART 13 (*lex specialis* del procedimento), CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO B1 – CANTIERABILITÀ, PREVEDE ESPRESSAMENTE L’ATTRIBUZIONE DI 30 PUNTI (v. pag. 24 – criterio B1).

A ciò si aggiunga che, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali di Codesto Ecc.mo TAR sopra richiamata, la mancata attribuzione di un punteggio deve in ogni caso essere MOTIVATA (v. TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 11715 del 16.06.2025 e sentenza n. 1059 del 19.01.2026).

Al contrario, dall’esame della documentazione ottenuta in sede di accesso e, in particolare, dal Verbale n. 5 del 2 luglio 2025 della Commissione interna di Valutazione, conosciuto solo in data 04.02.2026, emerge che L’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NON HA IN ALCUN MODO MOTIVATO l’omessa attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 - cantierabilità.

A tal riguardo, infine, è necessario specificare che la documentazione allegata alla proposta progettuale chiaramente non può sbrigativamente essere qualificato come un “preventivo di spesa”, presentando lo stesso tutti i requisiti per essere definito quale un progetto esecutivo. È del tutto evidente, infatti, che l’Amministrazione resistente – e, per essa, la Commissione – o ha attribuito alla 3 ZINNEN un punteggio che avrebbe dovuto attribuire ad altro ricorrente o, al contrario, non ha saputo valutare e qualificare il progetto.

C. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 – AUTORIZZAZIONI.

Con riferimento al CRITERIO DI VALUTAZIONE B1 – AUTORIZZAZIONI si contesta la circostanza per cui la Commissione di Valutazione NON HA IN ALCUN MODO PRESO IN CONSIDERAZIONE LE AUTORIZZAZIONI REGOLARMENTE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [cfr. doc. 8, già in atti].

A tal riguardo, si denuncia l'illegittima / ingiustificata attribuzione da parte della Commissione di valutazione all'odierna ricorrente del punteggio pari a 0/10, ritenuto che la stessa non abbia prodotto "nessuna autorizzazione".

Ciò è palesemente errato, data la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente e, cioè, la documentazione attestante il possesso delle autorizzazioni, dei permessi, delle concessioni, delle licenze, dei nulla osta e dei pareri – rilasciati dalla Provincia Autonoma di Bolzano relativamente alla proposta progettuale riguardante il "*Rinnovo della cabinovia "Versciaco - Monte Elmo" con denominazione in "Helmissimo" ed ampliamento della discesa a valle "Monte Elmo - Versciaco" nell'area sciistica Monte Elmo – Verifica di assoggettabilità a VIA*" [cfr. doc. 8, all.to in atti].

A FRONTE DELLA PRODUZIONE DI DETTA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE L'AVVISO PUBBLICO ALL'ART 13 (*lex specialis* del procedimento), CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO B1, PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ATTRIBUZIONE DI 10 PUNTI (v. pag. 24 – criterio B1).

A ciò si aggiunga che, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali di Codesto Ecc.mo TAR sopra richiamata, la mancata attribuzione di un punteggio deve in ogni caso essere MOTIVATA (v. TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 11715 del 16.06.2025 e sentenza n. 1059 del 19.01.2026).

Al contrario, dall'esame della documentazione ottenuta in sede di accesso e, in particolare, dal Verbale n. 5 del 2 luglio 2025 della Commissione interna di Valutazione, conosciuto solo in data 04.02.2026, emerge che L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NON HA IN ALCUN MODO MOTIVATO l'omessa attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 – autorizzazioni.

D. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO PREMIALE.

Con riferimento al CRITERIO PREMIALE si contesta la circostanza per cui la Commissione di Valutazione NON HA IN ALCUN MODO PRESO IN CONSIDERAZIONE la relazione elaborata dalla 3 ZINNEN con riferimento ai criteri

premiali REGOLARMENTE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
[cfr. doc. 9, già in atti].

A tal riguardo, si denuncia l'illegittima / ingiustificata attribuzione da parte della Commissione di valutazione all'odierna ricorrente del punteggio pari a 2/10, ritenuto che la proposta progettuale della stessa determinasse solamente delle ricadute sulla filiera turistica (lett. c) e non un impatto sui comprensori (lett. a), un aumento della sicurezza (lett. b), la destagionalizzazione (lett. d) e la dismissione (lett. e).

Ciò è palesemente errato, data la documentazione prodotta dall'odierna ricorrente. Difatti, dalla relazione prodotta dalla ricorrente in occasione della presentazione della proposta progettuale emerge chiaramente che:

- a. il comprensorio oggetto del progetto avrebbe beneficiato di un significativo miglioramento della qualità dei servizi offerti ai turisti **[cfr. pag. 2 – 3, lett. A, doc. 9 in atti];**
- b. la sicurezza è un aspetto cruciale della proposta progettuale della ricorrente; infatti, il "Progetto Helmissimo" il comprensorio sciistico 3 Cime/3 Zinnen Dolomites avrebbe adottato le più moderne soluzioni tecnologiche, finalizzate a minimizzare i rischi e a migliorare l'esperienza dei visitatori **[cfr. pag. 3 – 6, lett. B, doc. 9 in atti];**
- c. il "Progetto Helmissimo" non solo mira a migliorare l'infrastruttura sciistica, ma è destinato a generare effetti positivi duraturi su tutta la filiera turistica della regione, in particolare nelle regioni strutturalmente deboli come il Comelico. L'intervento contribuirà alla crescita dell'occupazione, allo sviluppo economico del territorio e alla promozione di un turismo sostenibile e destagionalizzato **[cfr. pag. 6 – 7, lett. C, doc. 9 in atti];**
- d. la capacità del progetto ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno. Difatti, un obiettivo fondamentale del "Progetto Helmissimo" è incentivare l'utilizzo del comprensorio sciistico durante tutto l'anno, superando la tradizionale stagionalità del turismo invernale **[cfr. pag. 7 – 8, lett. D, doc. 9 in atti];**

A FRONTE DELLA PRODUZIONE DI DETTA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE
L'AVVISO PUBBLICO ALL'ART. 13 (*lex specialis* del procedimento), CON SPECIFICO
RIFERIMENTO AL CRITERIO B1, PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ATTRIBUZIONE DI
UN TOTALE DI 10 PUNTI (v. pag. 24 – criterio B1).

A ciò si aggiunga che, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali di Codesto Ecc.mo TAR sopra richiamata, la mancata attribuzione di un punteggio deve in ogni caso essere

MOTIVATA (v. TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 11715 del 16.06.2025 e sentenza n. 1059 del 19.01.2026).

Al contrario, dall'esame della documentazione ottenuta in sede di accesso e, in particolare, dal Verbale n. 5 del 2 luglio 2025 della Commissione interna di Valutazione, conosciuto solo in data 04.02.2026, emerge che L'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NON HA IN ALCUN MODO MOTIVATO l'omessa attribuzione del punteggio relativo al criterio B1 – autorizzazioni.

V.VII – In ragione di quanto sopra evidenziato, il punteggio atteso avrebbe dovuto essere almeno pari a circa 90 punti, oltre alle eventuali premialità che, tenuto conto delle circostanze esposte con riguardo al profilo della sicurezza, avrebbe determinato l'attribuzione di almeno 10 punti. Per l'effetto alla proposta progettuale della ricorrente avrebbero dovuto attribuire ben 100 punti.

Ad oggi, dunque, ANCHE ALLA LUCE DELL'ESAME DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI, NON RISULTA ANCORA CHIARO IL METODO DI CALCOLO ADOTTATO DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE, NÉ L'ITER LOGICO CHE HA INDOTTO LA STESSA ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI, IN QUESTA SEDE, SI RIBADISCE LA CONTESTAZIONE.

V.VIII – L'assenza dell'iter logico / argomentativo e motivazionale che ha portato l'Amministrazione resistente all'attribuzione di un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello che l'odierna ricorrente meritava, impedisce, tra le altre cose, una comparazione tra la documentazione versata in atti e la scelta adottata dall'amministrazione. In questo senso, si integrano i vizi di legittimità denunciati in rubrica nella misura in cui, appunto, gli impugnati provvedimenti si attestano illegittimi per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza, dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990, oltre che per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* del procedimento).

V.IX – Pertanto, alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL "CRITERIO DI VALUTAZIONE" DEL SORTEGGIO PER GLI EX AEQUO PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'IRRAGIONEVOLEZZA E DELLA CONTRADDITTORIETÀ. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, VIOLAZIONE DELL'AVVISO (*LEX SPECIALIS* DEL PROCEDIMENTO). ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

VI.I – Con il presente motivo si denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e della contraddittorietà.

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi altresì per la violazione, *in primis*, dell' Avviso (*lex specialis* del procedimento).

Inoltre, è evidente la violazione del principio della buona fede di cui all'art. all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

VI.II – Con specifico riferimento alla scelta adottata dall'Amministrazione di definire la posizione delle proposte *ex aequo* attraverso il sorteggio, si ribadisce la contestazione di illegittimità dell'*agere* dell'Amministrazione già denunciata con il IV motivo in diritto del Ricorso principale. A tal riguardo occorre precisare che la documentazione estratta in sede di accesso agli atti non svela l'*iter* logico – argomentativo che ha indotto l'Amministrazione resistente ad adottare detto criterio di valutazione. Per l'effetto, la scelta dell'Amministrazione non può che qualificarsi arbitraria.

Difatti, la scelta di definire la posizione delle proposte *ex aequo* attraverso il sorteggio appare manifestamente illogica e irragionevole, anche e soprattutto in quanto violativa dello stesso Avviso pubblicato dall'Amministrazione resistente che, in nessun modo, prevedeva tale *modus operandi* quale clausola specifica del procedimento.

Detta scelta, evidentemente, ha inciso negativamente nell'attribuzione del punteggio finale all'odierna ricorrente, poiché si fonda su di una soluzione e, cioè, quella del sorteggio, non prevista dall'Avviso, frutto quindi di una scelta autonoma e successiva dell'Amministrazione resistente. Pertanto, tale scelta risulta essere in aperto contrasto sia con quelle che sono le previsioni dell'Avviso sia con i principi della trasparenza e del buon andamento.

VI.III – In questo senso, occorre ricordare che NELL’AVVISO NON VI È ALCUNA TRACCIA DI UNA CLAUSOLA PRECISA E PUNTUALE CHE POSSA LEGITTIMARE DETTA SOLUZIONE AI FINI DELLA COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA IN UNA DETERMINATA POSIZIONE DI UNA DELLE PROPOSTE e, per quanto qui di interesse, della proposta formulata dalla 3 Zinnen.

Al tempo stesso, la soluzione adottata dall’Amministrazione – sempre ai fini della definizione della graduatoria – si appalesa evidentemente violativa del principio della trasparenza a mente del quale LE SCELTE PROCEDIMENTALI DELL’AMMINISTRAZIONE SI DEVONO FONDARE SU PRECISE CLAUSOLE E SU PRECISE REGOLE PREVENTIVAMENTE DETERMINATE.

In questi termini, l’accertamento dell’illegittimità dell’applicazione del sorteggio per gli “ex aequo” determina una rimodulazione della graduatoria impugnata.

VI.IV – Anche sotto questo profilo e alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell’odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– VII –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, IN ORDINE ALL’ARBITRARIA RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E ALL’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL SORTEGGIO, DELLA PROCEDURA E DELLE CONCLUSIONI CUI È GIUNTA L’AMMINISTRAZIONE PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’IRRAGIONEVOLEZZA E DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE A VALERE ANCHE QUALE VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, DELLA PROCEDURA E DELLE CONCLUSIONI CUI È GIUNTA L’AMMINISTRAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELL’AVVISO (*LEX SPECIALIS* DEL PROCEDIMENTO) OLTRE CHE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL’ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

VII.I – Con il presente motivo si denuncia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

- a) per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e del difetto di motivazione, a valere anche quale violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;
- b) per violazione dell’art. 5 dell’Avviso (*lex specialis* del procedimento);

- c) per violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

VII.II – Con riferimento specifico alla riduzione dell'originario importo indicato nell'Avviso quale "dotazione finanziaria" (229.512.474,24) e con riferimento specifico all'adozione del criterio di selezione del "sorteggio", si evidenzia che dall'esame dei Verbali impugnati con il presente Ricorso per motivi aggiunti e della Relazione Tecnica prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente, **in nessun modo emerge la rappresentazione dell'iter logico argomentativo – e, quindi, la motivazione – sulla base del quale l'Amministrazione stessa abbia ritenuto di adottare determinate decisioni in merito allo svolgimento della procedura pubblica.**

Per l'effetto, sia i provvedimenti gravati con il Ricorso principale, sia quelli gravati con il presente Ricorso per motivi aggiunti meritano di essere annullati poiché gravemente illegittimi.

In questo senso l'esame della documentazione estratta in sede di accesso agli atti conferma le censure denunciate con il III e il IV motivo del ricorso principale.

VII.IV – Sulla riduzione della "dotazione finanziaria", con specifico riferimento alla violazione dell'art. 5 dell'Avviso, si ribadisce che la norma in parola prevede che al fine di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani (v. art. 1 "Finalità dell'Avviso") *"è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028"*.

TALE NORMA IN NESSUN MODO PREVEDE E/O ANNUNCIA UNA (POSSIBILE) RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER ALCUN MOTIVO.

Nonostante la chiara e precisa prescrizione appena richiamata, solo in un secondo momento e, cioè, con il Decreto di approvazione della graduatoria impugnato, l'Amministrazione ha stabilito di finanziare i progetti presentati solamente sino all'importo di Euro 161.763.674,24 [cfr. pag. 4 del Decreto del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769, doc. 2 all.to in atti] e, di fatto, i contributi riconosciuti all'esito della procedura sono in misura addirittura inferiore e, cioè pari ad Euro 153.634.658,06.

In tal senso, i provvedimenti emessi dall'odierna resistente sono illegittimi altresì per violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, artt. 1175 e 1375 del c.c. e artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Si integra l'indicata violazione in quanto l'Amministrazione con l'Avviso pubblicato e, in particolare, con la norma di cui all'art. 5 del richiamato atto, **si è impegnata a concedere i finanziamenti in esame fino a un importo pari ad Euro 229.512.474,24;** tuttavia, **solamente in sede di pubblicazione della graduatoria finale la stessa Amministrazione ha comunicato che avrebbe concesso tali finanziamenti solamente sino**

all'importo pari ad Euro 161.763.674,24 riconoscendo, in ultimo, finanziamenti sino ad un totale di Euro 153.634.658,06. In questo senso, come è ovvio, l'odierna ricorrente ha presentato la proposta progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe destinato alle finalità dell'Avviso la somma di Euro 229.512.474,24, precisamente individuata nell'art. 5 dell'Avviso.

Vieppiù, è necessario evidenziare che la condotta dell'Amministrazione, in tal senso integra altresì il vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione. L'Amministrazione, infatti, – solamente in sede di decreto di approvazione della graduatoria – si è limitata a elencare una serie di riduzioni ritenendo che le stesse giustificassero la rideterminazione del *plafond* complessivo destinabile alla concessione dei contributi di cui all'Avviso.

Pur in presenza del chiaro obbligo di fonte normativa consistente nel motivare le scelte adottate (ciò ai sensi dell'art.3 della l. n. 241/1990), l'odierna Amministrazione resistente è giunta ad una determinazione così importante senza illustrare, come nei fatti avrebbe dovuto obbligatoriamente fare, l'iter logico / giuridico che ha portato alla determinazione della consistente riduzione dell'importo da erogare.

Dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto l'Amministrazione, ingiustamente e illegittimamente non ha impiegato la "dotazione finanziaria" precedentemente indicata nell'Avviso.

Per quanto riguarda il profilo dell'irragionevolezza, è il caso di sottolineare, quindi, che non si comprende quale possa essere stato l'iter logico motivazionale in forza del quale l'Amministrazione abbia deciso di non applicare le prescrizioni dalla stessa individuate nell'Avviso.

Per l'effetto, LA CONDOTTA ADOTTATA DALL'AMMINISTRAZIONE RISULTA ASSOLUTAMENTE IRRAGIONEVOLE, NON AVENDO LA STESSA APPLICATO LE REGOLE PRECEDENTEMENTE DETERMINATE NELL'AVVISO.

VII.V – Con specifico riferimento alla decisione presa dall'Amministrazione resistente di definire la posizione delle proposte *ex aequo* attraverso il sorteggio, si ribadisce che detta scelta, evidentemente, ha inciso negativamente nell'attribuzione del punteggio finale all'odierna ricorrente, poiché si fonda su di una soluzione non prevista dall'Avviso, frutto quindi di una scelta autonoma e successiva dell'Amministrazione resistente.

Pertanto, tale scelta risulta essere in aperto contrasto sia con quelle che sono le previsioni dell'Avviso sia con i principi della trasparenza e del buon andamento, in quanto:

- a) NELL'AVVISO NON VI È ALCUNA TRACCIA DI UNA CLAUSOLA PRECISA E PUNTUALE CHE POSSA LEGITTIMARE DETTA SOLUZIONE AI FINI DELLA COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA IN UNA DETERMINATA POSIZIONE DI UNA DELLE PROPOSTE e, per quanto qui di interesse, della proposta formulata dalla 3 Zinnen;
- b) LE SCELTE PROCEDIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE SI DEVONO FONDARE SU PRECISE CLAUSOLE E SU PRECISE REGOLE PREVENTIVAMENTE DETERMINATE.

VII.VII – Alla luce delle premesse considerazioni, è evidente che la condotta dell'Amministrazione si configura quale assolutamente arbitraria e, per l'effetto, illegittima. È parimenti evidente che l'accoglimento del presente motivo di ricorso determinerebbe una generale revisione della graduatoria finale.

– VIII –

SULLA MEMORIA DEL CONTROINTERESSATO MOTTOLINO S.P.A. DEPOSITATA IN GIUDIZIO IN DATA 07.02.2026

VIII.I – Richiamato tutto quanto rappresentato e dimostrato con i motivi in diritto del Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e del presente Ricorso per motivi aggiunti, con specifica riserva di contestare adeguatamente quanto eccepito dalla parte controinteressata Mottolino S.p.A. con specifica memoria difensiva da depositare in atti, in questa sede preme precisare quanto segue.

VIII.II – Con riferimento all'asserita irricevibilità del ricorso principale per omessa impugnazione degli atti presupposti, si evidenzia la genericità della contestazione. Anche in ossequio alle specifiche regole processuali contenute nel Codice del processo amministrativo, le eccezioni, parimenti ai motivi di impugnazione, debbono essere specifiche. Stante la grave genericità dell'eccezione qui richiamata questa merita di essere stralciata.

A ciò si aggiunga che – come chiaramente si può desumere dall'esame del *petitum* del ricorso – tutti gli atti presupposti, financo quelli endoprocedimentali, hanno formato oggetto di una specifica impugnazione. Per l'effetto si desume che l'eccezione della controinteressata oltre ad essere pretestuosa pare essere indirizzata ad altra e diversa posizione qui introdotta per errore.

VIII.III – Con riferimento all'asserita inammissibilità e/o improcedibilità per omessa notificazione ai controinteressati, premesso che ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 104 del 2010 il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso. La ricorrente nel Ricorso

introduttivo dell'odierno giudizio ha sia notificato a n. 3 controinteressati, sia espressamente presentato istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010. Vieppiù, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d. lgs. n. 104 del 2010 "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Pertanto, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile e/o improcedibile per omessa notificazione ai controinteressati in ragione delle esposte circostanze. Anche detta eccezione si attesta come pretestuosa ed evidentemente diretta ad altra e diversa posizione o processo.

VIII.IV – Con riferimento all'asserita inammissibilità per carenza di interesse, è evidente che avendo la ricorrente presentato la domanda di partecipazione con riferimento all'Avviso 2024 e potendo al ricorrente essere riconosciuti n. 100 punti, ha il pieno diritto e il legittimo interesse a ricorrere innanzi al Giudice Amministrativo per far valere i propri diritti in merito ad una corretta attribuzione del punteggio al fine dell'ottenimento dei fondi previsti proprio dall'Avviso del 2024.

VIII.V – Con riferimento all'asserita infondatezza dei primi due motivi di ricorso in questa sede ci si limita a evidenziare la seguente circostanza. Nell'Avviso (*lex specialis* del procedimento) in alcun modo è prevista l'attribuzione del punteggio a seguito di un apprezzamento specifico della Commissione. Difatti, l'art. 13 dell'Avviso prevede, espressamente, che a fronte della produzione di specifica documentazione corrisponde l'attribuzione di un **DETERMINATO** punteggio.

In altri termini, i punteggi sono stati quindi individuati *ex ante* dall'Amministrazione che **AUTOVINCOLANDOSI** a quanto previsto nell'Avviso ha determinato il punteggio da attribuire per ciascun criterio.

Inoltre, si evidenzia che in nessun modo l'art. 13 dell'Avviso, dedicato alla disciplina della valutazione, prevede una soglia minima e una soglia massima di punteggio.

Pertanto, è evidente che **alla produzione di specifica documentazione corrisponde AUTOMATICAMENTE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUATO DALL'AMMINISTRAZIONE ALL'ART. 13 DELL'AVVISO.**

Dunque, si contesta tutto quanto rappresentato dalla parte controinteressata, con riserva di meglio argomentare tale contestazione con specifica memoria difensiva.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 DEL C.P.A.

1. Si chiede, nuovamente, all'Ecc.mo T.A.R. adito di voler sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il presente

Ricorso per motivi aggiunti, come meglio indicato in epigrafe e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi ovvero, in subordine, di adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le ragioni del ricorrente, ivi compresa la disposizione del riesame della proposta formulata dalla ricorrente posto che, come dimostrato, il Ministero del Turismo non ha tenuto in alcun conto la documentazione prodotta a sostegno della domanda.

2. Quanto ai presupposti per l'ottenimento dell'auspicata tutela cautelare, ferme le circostanze già esposte con l'istanza cautelare allegata al Ricorso introduttivo, si consideri quanto segue.
3. Il *periculum in mora* e, cioè, il danno grave e irreparabile che il ricorrente patirebbe nel caso in cui venisse confermata l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sussiste dal momento che l'efficacia del provvedimento impugnato preclude la concessione del contributo alla società ricorrente, con l'irreparabilità del pregiudizio che ne conseguirebbe dal momento che si vedrebbe preclusa la possibilità di realizzare il progetto proposto con la domanda di partecipazione.
4. Alla luce di quanto rappresentato in punto di *fumus boni iuris*, rinvenibile nei motivi in diritto del Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e del presente Ricorso per motivi aggiunti, a cui si fa espresso rinvio, è evidente come i fondi oggetto della domanda debbano essere riconosciuti alla ricorrente. La 3 ZINNEN, quindi, ha urgente necessità di vedersi concesso il contributo previsto dalla procedura al fine di iniziare a eseguire tutta una serie di attività che sono ampiamente descritte nella domanda di partecipazione, soprattutto per ciò che concerne le attività riguardanti la sicurezza dell'impianto oggetto del progetto della ricorrente [cfr. doc. 4, all.to in atti].
5. Nel dettaglio, difatti, la 3 ZINNEN nella sua proposta progettuale ha previsto una serie di interventi finalizzati alla **messa in sicurezza, modernizzazione ed efficientamento del comprensorio sciistico**. In tale prospettiva, gli interventi principali consistono:
 - i. nella **SOSTITUZIONE E NELL'AMMODERNAMENTO DELL'ATTUALE IMPIANTO DI RISALITA HELM-VIERSCHACH (VERSCIACO-ELMO)** con un **nuovo impianto tecnologicamente avanzato**, denominato "Helmissimo", **progettato secondo standard aggiornati di sicurezza, affidabilità e continuità del servizio** [cfr. pag. 13 – 14 della domanda di partecipazione, doc. 4, all.to in atti];
 - ii. nella **MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI SERVITE DAL NUOVO IMPIANTO**, mediante **l'eliminazione delle criticità esistenti, l'adeguamento delle sezioni maggiormente esposte a rischi, l'ampliamento dei tratti più stretti e**

l'installazione di sistemi di protezione e segnalazione idonei a garantire una fruizione sicura delle piste [cfr. pag. 13 – 14 della domanda di partecipazione, doc. 4, all.to in atti];

- iii. nell'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE, volto ad assicurare una copertura omogenea e controllata delle piste, contribuendo in modo significativo alla sicurezza degli sciatori e alla prevenzione di condizioni di esercizio potenzialmente pericolose derivanti da innevamento irregolare o insufficiente [cfr. pag. 13 – 14 della domanda di partecipazione, doc. 4, all.to in atti].

Il progetto della ricorrente si configura, pertanto, come un intervento organico di **riqualificazione infrastrutturale**, nel quale la sicurezza rappresenta un obiettivo prioritario e trasversale.

6. Nelle more del giudizio i contributi saranno definitivamente destinati alle società individuate come beneficiarie dei finanziamenti con la graduatoria finale. Al tempo stesso i contributi non erogati potrebbero essere persi dall'Amministrazione resistente. Per l'effetto la società ricorrente perderà il diritto alla concessione del finanziamento e perderà la possibilità di realizzare il progetto specificamente ideato per la partecipazione all'Avviso in oggetto.
7. Viepiù, il danno grave e irreparabile è riferito altresì allo stesso impianto oggetto della proposta progettuale della 3 Zinnen.

Difatti, ove la 3 Zinnen fosse individuata quale beneficiaria del contributo l'impianto di risalita esistente denominato "HELM-VIERSCHACH" (Versciaco-Elmo) sarebbe oggetto di un ammodernamento tramite sostituzione dell'impianto stesso con una moderna cabinovia a 10 posti, oltre alla messa in sicurezza dello stesso. La società ricorrente ha ampiamente rappresentato e dimostrato – con l'allegato modulo A alla domanda di partecipazione – che l'impianto oggetto della proposta progettuale della stessa necessita di un generale intervento al fine di continuare a garantire la massima sicurezza e la corretta funzionalità [cfr. pag. 5 – 13 del Modulo A, doc. 11, all.to in atti].

8. Pertanto, è evidente che in assenza della richiesta tutela cautelare l'impianto non sarebbe oggetto del necessario ammodernamento e subirebbe ulteriori danni. Danni che si andrebbero ad aggiungere a quelli *subendi* in ragione delle lungaggini procedurali e, all'impossibilità, di partecipare ad ulteriori bandi in ragione del "*divieto del cumulo dei finanziamenti*" imposto dall'Avviso.

9. In sintesi, dunque, il pregiudizio derivante nelle more della decisione di merito è costituito dall'impossibilità di avviare i necessari e consentiti procedimenti finalizzati alla realizzazione di una proposta progettuale che fa della sicurezza il pilastro centrale.

Senza dubbio, le esigenze cautelari potrebbero essere adeguatamente soddisfatte da una nuova valutazione con riserva della proposta progettuale ad opera di diversa Commissione o, in alternativa, dalla fissazione di una udienza di merito a breve.

ISTANZA CAUTELARE PROVVISORIA EX ART. 56 DEL C.P.A.

A integrazione delle circostanze esposte con la suestesa istanza cautelare in punto di *periculum in mora*, fermo tutto quanto detto e precisato in punto di *fumus boni iuris* le cui circostanze qui devono ritenersi integralmente trascritte, tenuto altresì conto che la nuova udienza in Camera di Consiglio si celebrerà il prossimo 21 aprile c.a., con la presente istanza, sussistendone i presupposti, si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito l'adozione anche di un provvedimento monocratico.

Detta richiesta si fonda sulle circostanze che di seguito si illustrano:

- a. come è già accaduto, in ragione della condotta che l'Amministrazione ha inteso osservare, la ricorrente è stata costretta a proporre un Ricorso per motivi aggiunti. Nonostante, infatti, la tempestiva richiesta di accesso agli atti, solo a pochi giorni dalla precedente Camera di Consiglio il Ministero ha ostentato i Verbali della procedura determinando in questo modo il conseguente e naturale slittamento dell'udienza;
- b. nell'arco delle prossime settimane l'Amministrazione resistente potrebbe adottare nuovi ed ulteriori atti e / o provvedimenti. In questa ipotesi la ricorrente sarebbe chiamata ancora a contestarli con un Ricorso per motivi aggiunti;
- c. a mente del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010, le parti hanno l'obbligo di collaborare per la celere conclusione del processo. La storia del procedimento a cui l'odierno contenzioso si riferisce e del conseguente e attuale processo ci pone al cospetto, invece, di una Amministrazione che, con la sua condotta, viola gravemente il richiamato principio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'invito a non adottare ulteriori atti o provvedimenti, che potrebbero rivelarsi, ancora una volta, pregiudizievoli per la parte ricorrente almeno sino alla data di celebrazione della nuova Camera di Consiglio, pare essere dunque la soluzione idonea a preservare, al tempostesso, i diritti e gli interessi dell'odierna ricorrente e l'equilibrio processuale tra le parti. In alternativa, si insiste comunque affinché Codesto Ecc.mo Tribunale adito possa

valutare l'adozione di ogni misura idonea a tutelare i diritti e gli interessi della ricorrente sino alla data della prossima Camera di Consiglio.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio - Roma, ricorre alla V.S. il sottoscritto Avv. Antonio NICODEMO quale difensore della società 3 Zinnen S.p.A., ricorrente nel procedimento instaurato innanzi al T.A.R. come da atto sopra riportato;

PREMESSO CHE

1. il numero degli eventuali controinteressati (circa 398, di cui 200 quali *"soggetti a cui è concesso il contributo"* e 198 quali *"soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo"*) rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto che non rinvenendo un criterio univoco di individuazione del controinteressato risulta assai difficoltoso rinvenire il corretto controinteressato dato il numero di graduatorie pubblicate e la complessa suddivisione riportata nelle stesse;
2. il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stato notificato da n. 3 controinteressati e nello stesso atto è stata formulata Istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d.lgs. n. 104 del 2010;
3. in occasione dell'udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 10.02.2026 il Collegio ha rinviato la causa alla data del 21.04.2026, nulla stabilendo in merito all'Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010 già precedentemente formulata con il Ricorso introduttivo notificato e depositato in data 14.01.2026 e che in questa sede si rinnova;
4. l'accoglimento del Ricorso principale e per motivi aggiunti e delle censure ivi formulate, tenuto anche conto dell'importo richiesto quale contributo pari ad euro 10.000.000,00, potrebbe determinare una revisione consistente dei beneficiari del finanziamento;
5. **ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d. lgs. n. 104 del 2010 "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri";**
6. con ordinanza n. 979 del 12.02.2026 Codesta Ecc.ma sezione del TAR Lazio – Roma, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, motivando la decisione come di seguito richiamato: *"Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica*

l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:";

7. il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 1414 del 12.02.2024, ha chiarito che la notifica per pubblici proclami può essere usata anche per instaurare il giudizio, se è difficile notificare a molti controinteressati;
8. consolidata giurisprudenza amministrativa ed in particolare: Tar Lazio ordinanza n. 6124 del 1° giugno 2018, sez. III; ordinanza 6097 del 31 maggio 2018, sez. I – bis; ordinanza n. 14850 del 24 dicembre 2019, sez. I – bis, hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale;
9. si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nella qualità di cui in premessa formula

ISTANZA

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'**art. 41, comma 4 D. Lgs. n. 104 del 2010**, la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, tanto in fatto, quanto in diritto, la Società 3 Zinnen S.p.A., *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento dei motivi aggiunti così come formulati oltre che del Ricorso introduttivo, contraria ogni altra istanza, previo accoglimento dell'istanza di notifica per pubblici proclami, di provvedere nei termini che seguono:

1. **in via cautelare ai sensi dell'art. 56 del c.p.a.**, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio in programma per la Camera di Consiglio del prossimo 21 aprile 2026, sussistendo comprovate ragioni di estrema gravità ed urgenza, l'adozione di misure cautelari provvisorie a garantire interinalmente la tutela degli interessi e dei diritti del ricorrente;
2. **in via cautelare sia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.**, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il

presente Ricorso per motivi aggiunti e, comunque, adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della proposta della stessa e/o la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito a breve ai sensi del c. 10 dell'art. 55 del c.p.a.;

3. **in via principale e nel merito**, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa.

In via istruttoria, si producono in copia i seguenti documenti:

14_ Relazione Tecnica Protocollo – DG Valorizzazione – REG_GEN – 10870 – 28/01/2026 avente ad oggetto “*Affare legale n. 002263/2026 – Ricorso al TAR Lazio proposto da 3 ZINNEN S.P.A. avverso decreti del Ministero del Turismo prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 264380/2025, 264763/2025 e 267769/2025 – Procedura valutativa Avviso Impianti di Risalita 2024*” conosciuta solo in data **02.02.2026**.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL d.P.R. N. 115/2002

Anche ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (d.P.R. n. 115/2002), ai fini del calcolo dell'importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento dell'importo pari ad Euro 650,00.

Salvis iuribus.

Roma, 27.02.2026

Avv. Antonio Nicodemo